

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022

637/2022/R/COM

INTEGRAZIONE ALLA BOLLETTA 2.0: ULTERIORE MAGGIORE TRASPARENZA E SISTEMATIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1229^a riunione del 29 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la direttiva 2012/27/UE del, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il regolamento 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE (di seguito: Direttiva elettrica);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge 124/2017);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE” (di seguito: d.lgs. 210/21);
- il Quadro strategico dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il triennio 2012-2025, approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com recante approvazione del Glossario della Bolletta 2.0 (di seguito: il Glossario);
- la deliberazione dell’Autorità 08 marzo 2016, 87/2016/R/eel e, in particolare l’Allegato A recante le funzionalità che devono essere assicurate dai sistemi di *smart metering* di seconda generazione e l’Allegato B recante i livelli attesi di performance e connessa tempistica di messa a regime;
- la deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e in particolare l’Allegato A recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità, 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l’Allegato A recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come da ultimo modificato (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e in particolare l’Allegato A recante “Testo integrato disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT)” e l’Allegato B recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023 (TIME)”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 549/2020/R/com (di seguito: deliberazione 549/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2021, 53/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 08 giugno 2021, 242/2021/R/com (di seguito: deliberazione 242/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 269/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 aprile 2021, 148/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 148/2021/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 579/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 579/2021/R/com);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 441/2022/R/com (di seguito: il documento per la consultazione 441/2022/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 ottobre 2022 494/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 494/2022/R/com);
- il tavolo tecnico convocato dall’Autorità con le associazioni rappresentative dei consumatori domestici, delle piccole e medie imprese e delle associazioni rappresentative degli operatori in data 26 luglio 2021 (di seguito: Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021) in merito alle ipotesi di modifica della regolazione della Bolletta 2.0;
- il tavolo tecnico convocato dall’Autorità con le associazioni rappresentative dei consumatori domestici, delle piccole e medie imprese e delle associazioni rappresentative degli operatori in data 30 marzo 2022 in merito alle ipotesi di integrazione della regolazione della Bolletta 2.0 con le disposizioni di cui al decreto legislativo 210 del 2021.

CONSIDERATO CHE:

- la centralità del cliente finale nella transizione energetica e la partecipazione consapevole del cliente finale nel mercato assumono un ruolo sempre più considerevole all’interno del disegno europeo di un mercato unico dell’energia liberalizzato;
- in particolar modo, all’interno della più recente Direttiva elettrica facente parte del pacchetto c.d. “Energia pulita per tutti gli europei” del Parlamento europeo e del Consiglio, il ruolo centrale del consumatore è stato ribadito e rafforzato anche attraverso la precisazione delle tre aree di intervento prospettate al fine di promuovere la sua partecipazione attiva: protezione, *empowerment* e informazione; rientrano tra quest’ultima area di intervento le disposizioni della Direttiva elettrica relative alla trasparenza e comprensione delle informazioni di fatturazione fornite al cliente finale mediante le bollette (Recitals 2, 4, 5 e 10, 35, 36, 58, 86).

CONSIDERATO CHE:

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede tra le riforme abilitanti, il completamento del processo di liberalizzazione nel settore della vendita al dettaglio dell’energia elettrica (missione M1, obiettivo C2-7). In particolare, nell’ambito di tali riforme, si prevede l’adozione entro il 31 dicembre 2022 di misure di accompagnamento volte a garantire la piena concorrenzialità di tale settore. Dette misure di accompagnamento dovranno, tra l’altro, aumentare la trasparenza della bolletta dell’energia elettrica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita

al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali” (articolo 2, comma 12, lettera l));

- rientrano tra tali competenze gli interventi tesi al rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità delle informazioni trasmesse nell’ambito della bolletta, obiettivo sempre più prioritario tra le misure perseguite dall’Autorità a tutela del cliente finale, anche in vista del prospettico superamento della tutela di prezzo come prevista dalla legge 124/2017;
- recentemente, con il Quadro Strategico 2022 – 2025, tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dall’obiettivo individuato dall’Autorità di promuovere il funzionamento efficiente del mercato retail nonché, in coerenza con gli orientamenti Unionali richiamati, la crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele (obiettivo strategico OS23).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 501/2014/R/com, l’Autorità ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, introducendo la Bolletta 2.0 che ha riformato profondamente le precedenti previsioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo principale di razionalizzare, semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette;
- i nuovi criteri previsti nella Bolletta 2.0 si applicano, a partire da gennaio 2016, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale; le disposizioni di cui alla Bolletta 2.0 non si applicano invece per le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche;
- tra le importanti novità introdotte dalla Bolletta 2.0 l’Autorità ha previsto l’obbligo in capo al venditore di redigere due documenti distinti: la bolletta sintetica e gli elementi di dettaglio (di seguito: ED);
- la bolletta sintetica rappresenta il principale canale di comunicazione diretta tra il venditore e il cliente finale in merito al servizio di fornitura contrattualizzato; per quanto attiene alla struttura e al contenuto della bolletta sintetica, la regolazione definisce gli elementi minimi da riportare in ogni bolletta funzionali, tra altro, alla gestione del rapporto contrattuale, ivi inclusa una sintesi degli importi fatturati;
- tra gli elementi minimi che la bolletta sintetica deve riportare, l’articolo 10 comma 3, lettera b) della Bolletta 2.0 prevede debbano essere ricomprese le informazioni relative a comunicazioni dell’Autorità destinate ai clienti finali. In tali casi: i) il testo delle comunicazioni viene reso noto ai venditori tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere riportato nelle bollette emesse a partire dal trentesimo giorno

- successivo fino a raggiungere tutti i clienti finali interessati; ii) i venditori provvedono a darne opportuna evidenza;
- il documento degli ED, reso disponibile su richiesta per i clienti serviti nei regimi di tutela, ovvero secondo le modalità definite dal contratto/dalle parti per i clienti serviti sul mercato libero, contiene le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati, con l'indicazione dei prezzi unitari e le quantità cui sono applicati;
 - infine, a completamento degli strumenti sviluppati per la trasparenza delle bollette, l'Autorità ha altresì previsto la predisposizione della Guida alla lettura, quale strumento volto a illustrare le componenti che concorrono a determinare la singole voci degli importi fatturati; la Guida alla lettura costituisce, infatti, un ulteriore tassello volto ad aumentare la trasparenza a favore del cliente finale e ha come principale obiettivo quello di aiutare il cliente finale nella comprensione della propria bolletta, attraverso una descrizione chiara ma con un maggiore livello di dettaglio di tutte le voci, spiegando il raccordo tra le voci aggregate riportate nella bolletta sintetica e quanto indicato nel contratto;
 - l'Autorità ha approvato la Guida alla lettura per i regimi di tutela, prevedendone la pubblicazione sul proprio sito e che ciascun esercente i regimi di pubblici la propria guida sul proprio sito internet per ciascuna offerta, il riferimento all'indirizzo internet e/o alle ulteriori modalità per prenderne visione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 549/2020/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per la modifica e aggiornamento della Bolletta 2.0, il cui obiettivo principale è favorire il continuo miglioramento della trasparenza e della comprensibilità del contenuto informativo della bolletta, operando, al contempo, in coerenza e complementarità con gli innovati strumenti di tutela già implementati dall'Autorità, un'integrazione alla bolletta sintetica e agli ED di alcune informazioni funzionali alle nuove finalità attribuite alla bolletta;
- l'aggiornamento, inoltre, si è reso necessario alla luce delle importanti evoluzioni normative, regolatorie e tecnologiche intervenute successivamente all'adozione della Bolletta 2.0, tra cui gli orientamenti espressi dalla Direttiva elettrica in tema di bollette e informazioni di fatturazione, nonché dalla normativa di recepimento nell'ordinamento italiano dlgs 210/21;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità è intervenuta con diversi atti, al fine di perseguire gli obiettivi riportati sinteticamente sopra, tra cui:
 - la deliberazione 242/2021/R/com con cui, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 148/2021/R/com, l'Autorità ha definito un primo sotto-insieme di interventi più urgenti di modifica della regolazione della Bolletta 2.0, disponendo, in particolare:
 - la soppressione delle informazioni relative al costo medio unitario tra le informazioni minime riportate nell'ambito della bolletta sintetica entro la seconda bolletta emessa successivamente all'1 luglio 2021 per tutti i clienti finali;

- l'obbligo per ciascun venditore nel mercato libero di recapitare, accanto alle eventuali forme di consegna innovative, la bolletta dematerializzata che, allo stato attuale, sia assumibile come ordinaria e che i dettagli di tale recapito siano indicati dal cliente finale espressamente a tale scopo;
- in ragione dell'elevato grado di eterogeneità delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione 148/2021/R/com, riflesso di posizioni anche tra loro contrastanti, l'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico attraverso il quale condurre il confronto con tutta la platea degli *stakeholder* con lo scopo di elaborare soluzioni partecipate;
- la deliberazione 209/2022/R/com con la quale, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 579/2021/R/com, nonché delle osservazioni raccolte in esito al primo incontro del Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021, l'Autorità ha completato il primo gruppo di interventi prospettati nel documento per la consultazione 148/2021/R/com e non già affrontati con la deliberazione 242/2021/R/com, prevedendo in particolare:
 - la revisione del criterio per la determinazione, nonché aggiornamento, del consumo annuo esposto in bolletta per tutti i clienti finali;
 - l'esposizione del Codice Offerta identificativo dell'offerta applicata correntemente al cliente finale per tutte le offerte commerciali sottoscritte, disponendo inoltre che il medesimo Codice sia aggiornato in bolletta in conseguenza alle operazioni, ovvero variazioni, di natura commerciale, affinché il Codice Offerta esposto in bolletta trovi sempre coerenza con il Codice abbinato correntemente nel registro centrale unico (RCU) alla fornitura in corso;
 - l'indicazione della Spesa annua sostenuta, aggiornata in ogni bolletta, per tutti i clienti finali;
 - l'indicazione con evidenza distinta della voce di spesa "oneri di sistema" dalla voce "trasporto e la gestione del contatore" anche per i clienti del mercato libero, in analogia con quanto già disposto per i regimi di tutela;
- nella medesima 209/2022/R/com, visto che nel corso del procedimento in parola, la Direttiva elettrica è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 210/21 che, da una parte ha confermato alcune prescrizioni in materia di bollette e informazioni di fatturazione già ricomprese nella regolazione vigente, dall'altra ne ha introdotte di ulteriori, e tenuto conto delle osservazioni formulate in esito al secondo incontro del Tavolo tecnico appositamente organizzato proprio sulle disposizioni Unionali, l'Autorità ha altresì dato attuazione a un primo sottoinsieme di disposizioni del dlgs 210/21 in tema di bollette e informazioni di fatturazione, integrando la regolazione della Bolletta 2.0 come segue:
 - il venditore indica un indirizzo e-mail dedicato, o, in alternativa, una modalità telematica, ossia un canale digitale tracciabile in conformità con quanto già previsto dall'articolo 8.1 del TIQV;
 - l'eventuale data di scadenza del contratto, ove prevista, deve essere riportata o, alternativamente, è da indicarsi che il contratto è a tempo indeterminato;

- per le risposte ai reclami non soddisfattive della problematica lamentata dal cliente finale, il venditore indica le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore medesimo si impegna a partecipare per l’esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale e la cui procedura sia gratuita;
- è da indicare in maniera distinta e in uno spazio apposito della bolletta con separata e adeguata evidenza, l’URL della pagina dell’Autorità dedicata ai consumatori in cui è possibile rintracciare i link ai servizi quali lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, il Portale Offerte e il Portale Consumi accompagnato da una didascalia illustrativa;
- è rinviata a successivo provvedimento la disciplina delle residuali disposizioni demandate al secondo sottoinsieme non già ricomprese nella regolazione della Bolletta 2.0;
- l’insieme delle su descritte disposizioni siano implementate entro la prima bolletta emessa successivamente alla data dell’1 gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- sempre nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 579/2022/R/com, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 441/2022/R/com con cui ha espresso nuovi orientamenti volti a incrementare ulteriormente la trasparenza, la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti essenziali delle bollette, esaminando, altresì, soluzioni per una maggiore sistematizzazione delle comunicazioni e delle informazioni obbligatorie da riportare in bolletta, al fine di permettere alla bolletta di costituire uno strumento ordinato e sostanziale di informazione;
- nello specifico, l’Autorità ha illustrato gli orientamenti in ordine a:
 - prevedere, in ragione del contesto di crisi internazionale e della situazione congiunturale di grave tensione dei mercati dell’energia, a livello nazionale ed europeo, con conseguente incremento eccezionale anche dei prezzi al dettaglio, che gli ED siano trasmessi per un periodo temporale almeno pari a 6 mesi a decorrere dalla prima bolletta successiva dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ai fini di massima trasparenza e di facilitazione a una comprensione approfondita, a tutti i clienti finali congiuntamente alla bolletta sintetica, sia del settore del gas naturale sia dell’energia elettrica, per ciascun periodo di fatturazione, in deroga al criterio attualmente stabilito dalla regolazione “a richiesta”, ovvero secondo i termini definiti contrattualmente; stabilire al contempo che tale trasmissione automatica sia accompagnata da un’apposita comunicazione in una pagina iniziale separata dalla bolletta sintetica che dia evidenza della messa a disposizione degli ED;
 - richiamare l’attenzione del cliente finale relativamente alla disponibilità della Guida alla lettura, quale strumento sviluppato con lo scopo di agevolare la comprensione da parte di quest’ultimo delle condizioni del proprio contratto di fornitura, promuovendone la reperibilità tramite un apposito richiamo che, a

- regime, è inserito nell'intestazione degli ED di tutti i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale a partire dalla data dell'1 aprile 2023, e, transitoriamente nella medesima comunicazione di al precedente alinea;
- introdurre l'obbligo di riportare, per tutti i clienti finali di energia elettrica, negli ED gli importi fatturati a copertura degli oneri generali di sistema disaggregati nelle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , in base alla struttura tariffaria definita per ciascuna delle tipologie di cliente finale ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel, a decorrere dalla prima bolletta emessa successivamente dalla data dell'1 aprile 2023;
 - introdurre criteri che permettano una maggiore sistematizzazione delle comunicazioni dell'Autorità e le modalità della loro esposizione al fine di incrementare l'effettiva ricezione da parte del cliente finale dei messaggi e della relativa consapevolezza dei contenuti;
 - integrare la regolazione, nello specifico, fermo restando il principio della Bolletta 2.0 secondo il quale le modalità grafiche ed editoriali, nonché il posizionamento delle singole voci che costituiscono ciascun elemento, siano liberamente determinate dal venditore - salvo talune eccezioni, prevedendo la predisposizione da parte dei venditori e degli esercenti di un apposito "spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: "spazio riservato") - ricompreso all'interno della bolletta sintetica in cui saranno riportate esclusivamente le comunicazioni dell'Autorità; prevedere conseguentemente che, in merito agli ulteriori obblighi informativi in capo al venditore, la relativa collocazione all'interno della bolletta sintetica sarà liberamente determinata dal venditore, purché non all'interno dell'apposito "spazio riservato";
 - procedere alla predisposizione e manutenzione sul sito internet dell'Autorità di una pagina contenente il registro di tali comunicazioni, al fine di facilitare la corretta gestione e permanenza di queste nel susseguirsi delle bollette. Gli ulteriori obblighi informativi in capo al venditore, diversi dalle comunicazioni di cui al comma 10.3, lettera b) della Bolletta 2.0, saranno altresì ricompresi all'interno di un secondo registro, reso pubblico anch'esso tramite il sito web dell'Autorità;
 - inserire, in recepimento del punto 1.1, lettera a) dell'Allegato 1 del d.lgs 210/2021, la seguente dicitura "*Tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati dalle voci di spesa in bolletta*" nell'apposito "spazio riservato"; e che il medesimo testo sia pubblicato una volta, nonché nella prima bolletta successiva al cambio venditore in ragione del carattere meramente informativo del messaggio in parola.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 441/2022/R/com sono pervenute osservazioni e proposte da parte di: 4 associazioni dei venditori, 7 venditori, 2

associazioni dei clienti domestici e un'associazione delle piccole e media imprese (di seguito: PMI);

- con riferimento all'orientamento di rendere obbligatoria la trasmissione degli ED a tutti i clienti finali, come misura temporanea per un periodo pari ad almeno 6 mesi, in deroga alle previsioni attualmente definite dalla regolazione della Bolletta 2.0, dandone, inoltre, apposita comunicazione in una pagina separata iniziale della bolletta, la proposta ha riscontrato, ad eccezione di alcune osservazioni delle associazioni dei clienti finali, una scarsa condivisione da parte dei rispondenti i quali esprimono perplessità circa la sua effettiva efficacia in ragione, soprattutto, dal fatto che potrebbe ingenerare confusione. Nello specifico:
 - i venditori e le associazioni di questi ultimi hanno osservato che la misura sembrerebbe andare in senso opposto rispetto al programma più ampio di digitalizzazione e, in tal senso, sarebbe più opportuno che l'Autorità predisponga interventi strutturali volti a incentivare un approccio più digitale della gestione delle forniture da parte dei clienti finali pertanto, secondo la loro opinione, la misura potrebbe essere implementata rendendo obbligatoria la trasmissione degli ED elettronici per tutti i clienti finali, o ad esempio nell'area web riservata del sito dei venditori. La maggioranza delle osservazioni, inoltre, evidenzia criticità a livello operativo, in particolare dovuti ai conseguenti aumenti dei costi della stampa, difficilmente sostenibili, soprattutto alla luce degli incrementi del prezzo della cellulosa e della postalizzazione; un venditore e un'associazione dei venditori richiedono lo studio di un apposito meccanismo di ristoro tariffario volto a neutralizzare i maggiori oneri, soprattutto a beneficio degli esercenti la maggiore tutela. In ordine alle tempistiche proposte, alcuni venditori ravvisano una scadenza troppo sfidante. Infine, con riferimento alla modalità di comunicazione proposta, un venditore e un'associazione rappresentativa degli operatori ritengono che sarebbe preferibile lasciare facoltà al venditore circa il posizionamento della comunicazione in bolletta, mentre alcuni operatori e un'associazione di operatori propongono una migliore articolazione del contenuto stesso del messaggio, in quanto non ritengono efficace la correlazione tra disponibilità degli ED e "soluzione" alle criticità, o ancora, segnalano il rischio, a loro dire, di ingenerare l'aspettativa di possibili riduzioni del prezzo rispetto a quanto contrattualizzato nel cliente finale, aumentando il grado di disinformazione di quest'ultimo;
 - un'associazione di consumatori domestici e un'associazione delle PMI si dichiarano ampiamente favorevoli alla misura, che aumenta la trasparenza e rende il cliente finale edotto riguardo la propria bolletta e i corrispettivi ivi applicati, invitando a considerare un'estensione temporale più ampia; mentre una seconda associazione di consumatori domestici esprime la propria perplessità, non ritenendo che la trasmissione degli ED da sola possa rappresentare un vantaggio per il consumatore;
- in relazione all'esigenza di richiamare l'attenzione del cliente finale alla Guida alla Lettura, prevedendo un'apposita comunicazione in bolletta relativa alla disponibilità e obiettivo di tale strumento, nonché le modalità individuate per tale comunicazione

di richiamo, i contributi pervenuti esprimono una ampia condivisione, seppur con qualche proposta di collocamento nei due diversi documenti regolatori per la soluzione temporanea; tuttavia, molti venditori e le loro associazioni hanno evidenziato che, date le dinamicità della pubblicazione delle offerte, sarebbe preferibile inserire in bolletta il link generale alla pagina delle Guide alla lettura del venditore e non della singola offerta; un'associazione di consumatori domestici ritiene che il richiamo all'attenzione dello strumento della Guida alla lettura dovrebbe essere sempre presente in ogni bolletta; infine, un'associazione delle PMI evidenzia l'improbabilità che in una piccola impresa ci sia disponibilità di tempo per verificare tramite una guida il contenuto di una bolletta;

- per quanto concerne i criteri individuati per consentire ai clienti finali di accedere alle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} a copertura degli oneri generali di sistema tramite gli ED, si riscontra una parziale condivisione dell'orientamento:
 - la maggior parte dei venditori e le relative associazioni, insieme a un'associazione di clienti domestici ritengono che sia un dettaglio ridondante e di dubbia utilità al cliente finale; tuttavia, gli operatori ritengono corretta l'individuazione degli ED per il collocamento di questa informazione. Inoltre, la maggioranza dei venditori e le loro associazioni osservano che le tempistiche proposte sono troppo stringenti e propongono una scadenza di almeno 6/9 mesi. A parer loro, questa scadenza si potrebbe anche posticipare ulteriormente qualora si dovesse prorogare l'azzeramento degli oneri generali di sistema;
 - un'associazione di clienti domestici e un'associazione delle PMI, invece, esprimono pareri favorevoli, in particolare quest'ultima ritiene che rappresenti un passo in avanti nella direzione della trasparenza, auspicando tuttavia che il posizionamento di tali sottocomponenti negli ED sia transitorio e che vengano inserite direttamente nella bolletta sintetica quando l'eventuale deroga al recapito a richiesta degli ED venga meno;
- con riferimento alla soluzione individuata per la sistematizzazione delle comunicazioni dell'Autorità, e all'orientamento di introdurre uno spazio dedicato alle comunicazioni dell'Autorità, la misura è stata ampiamente condivisa dai rispondenti, sia lato operatori, sia lato associazioni dei clienti finali:
 - alcuni venditori richiedono che il registro sia implementato da parte dell'Autorità tempestivamente a seguito della pubblicazione della delibera, e che eventuali future comunicazioni, e/o le comunicazioni già previste per gennaio 2023, siano immediatamente ricomprese al suo interno; un venditore suggerisce di rivedere e semplificare i testi delle comunicazioni stesse in un'ottica di contenimento dello spazio; un'associazione di venditori propone di lasciare facoltà ai venditori circa il posizionamento dello spazio riservato, mentre un'ulteriore associazione e un venditore singolo propongono che siano ricompresi all'interno del registro tutti gli obblighi informativi in capo al venditore senza, dunque, porre distinzione tra questi ultimi e le comunicazioni dell'Autorità;
 - un'associazione rappresentativa dei consumatori domestici esprime la propria condivisione della soluzione individuata ma, per renderla esaustiva proprio come

l’Autorità si è espressa, in un’ottica educativa e di confrontabilità, suggerisce che le informazioni e le comunicazioni debbano essere inserite in un unico box distinto dalle altre comunicazioni dell’esercente e identico indipendentemente da mercato e fornitore, con l’unica concessione dell’utilizzo dei colori e del layout già in uso;

- infine, l’intendimento di inserire tra le comunicazioni dell’Autorità l’informazione prevista dal punto 1.1, lettera a) dell’Allegato 1 del d.lgs 210/2021, non è stato accolto con favore dai rispondenti. In particolare, la maggioranza dei contributi pervenuti suggerisce una riformulazione ulteriore del testo del messaggio come già riformulato dall’Autorità, senza tuttavia fornire proposte in merito e un’associazione dei consumatori domestici propone l’inserimento del messaggio negli ED. D’altro canto, la proposta di limitare la trasmissione di tale messaggio a una volta e alla prima bolletta di ciascun nuovo contratto è stata accolta con favore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la regolazione della Bolletta 2.0, con riferimento al dettaglio delle letture e i consumi da esporre in bolletta, all’Articolo 6, prevede che sia evidenziata per tutti i periodi cui si riferisce la bolletta, l’indicazione separata tra letture rilevate, autoletture e letture stimate nonché il dettaglio dei consumi, con l’indicazione separata tra consumi effettivi, consumi stimati e consumi fatturati. La medesima regolazione, ivi compreso il Glossario della Bolletta, definisce la lettura rilevata, i consumi effettivi, i consumi fatturati, e, infine, i consumi stimati;
- nei processi di fatturazione o determinazione di partite fisiche, talvolta, per esempio nel caso di prestazioni commerciali, o nei casi di modifica delle componenti di prezzo/tariffa all’interno del periodo oggetto di fatturazione, o ancora nel caso di rilevazione incompleta delle misure quortorarie nel caso degli *smart meter* elettrici di seconda generazione, si ha la necessità di ripartire i consumi effettivi di un determinato periodo temporale rispetto a una data compresa nel periodo temporale di cui si conosce il consumo effettivo;
- tale ripartizione viene effettuata dal venditore individuando, *ex-post*, una lettura intermedia, non rilevata e trasmessa dal distributore, comunemente detta “lettura ricondotta”. La lettura ricondotta non corrisponde quindi a un valore visualizzabile sul totalizzatore numerico alla data rispetto alla quale è stata individuata, in quanto tale lettura è stabilita, a posteriori, e in base a una lettura effettiva relativa a un momento temporale successivo rispetto a quello cui la lettura ricondotta si riferisce;
- la deliberazione 269/2022/R/gas, stabilendo che la lettura effettiva, con riferimento a un punto di riconsegna che sia dotato di *smart meter* gas, fino al giorno 3 del mese successivo in luogo della lettura effettiva di fine mese non generi indennizzo al cliente finale per mancanza di quest’ultima come da obbligo regolatorio, ha aumentato la probabilità dell’utilizzo della lettura ricondotta anche a fronte dell’aumento contingente al ricorso di fatturazioni mensili;

- la regolazione della Bolletta 2.0 e del relativo Glossario difetta al suo interno, della definizione di lettura ricondotta che concorre alla formazione dei consumi effettivi o fatturati riportati in bolletta.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- dare seguito agli orientamenti finalizzati a incrementare ulteriormente la trasparenza delle bollette e delle informazioni ivi trasmesse, perseguendo al contempo gli obiettivi di sistematizzazione dell'insieme delle comunicazioni veicolate mediante la bolletta, in particolare quelle definite dall'Autorità ai sensi del comma 10.3 lettera b) della Bolletta 2.0;
- confermare, in risposta all'esigenza di aumentare la consapevolezza dei clienti finali sugli importi pagati in ragione della situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell'energia con un conseguente incremento dei prezzi, l'obiettivo di garantire una maggiore reperibilità degli ED per i clienti finali;
- tenuto dunque conto delle osservazioni pervenute in relazione alle oggettive difficoltà operative da parte dei venditori di trasmettere gli ED a tutti i clienti finali congiuntamente alla bolletta sintetica, soprattutto con riferimento a coloro che ricevono la bolletta in formato cartaceo, e in ragione dell'obiettivo strategico perseguito dall'Autorità di una più ampia digitalizzazione del mercato retail, che permetta anche ricadute ambientalmente sostenibili, si ritiene opportuno aggiornare le modalità di messa a disposizione degli ED previste dalla vigente regolazione;
- disporre pertanto che, non oltre la prima bolletta emessa successivamente all'1 aprile 2023, per ciascun periodo di fatturazione, ferme restando le modalità definite dalla vigente regolazione in tema di messa a disposizione degli ED, l'aggiuntivo obbligo di messa a disposizione degli ED in formato dematerializzato mediante un canale digitale individuato dal venditore;
- confermare, altresì, l'opportunità di rendere il cliente finale edotto circa le finalità degli ED, nonché le relative modalità di messa a disposizione tramite un apposito messaggio informativo, prevedendo, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute in relazione all'opportunità di lasciare la facoltà in capo al venditore di individuare il collocamento dell'obbligo informativo in parola, l'inserimento di tale messaggio informativo direttamente all'interno della bolletta sintetica per tutti i clienti finali non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data dell'1 aprile 2023;
- confermare, in ragione dell'importanza che riveste lo strumento, l'opportunità di richiamare l'attenzione alla Guida alla lettura; tuttavia, tenuto conto delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione, in luogo della comunicazione nell'intestazione del documento degli ED, prevedere l'inserimento all'interno della bolletta sintetica di un messaggio informativo volto a illustrare le modalità per prendere visione della Guida alla lettura per tutti i clienti finali non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data dell'1 aprile 2023;
- confermare l'orientamento di riportare negli ED, oltre all'importo complessivo degli oneri generali di sistema, gli importi fatturati a copertura di tali oneri, disaggregati

nelle componenti tariffarie A_{SOS} che sarà indicata negli ED come “componente A_{SOS} a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione” e A_{RIM} che sarà indicata negli ED come “componente A_{RIM} a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale”, in base alla struttura tariffaria definita per ciascuna delle tipologie di cliente finale ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel, anche al fine di dare seguito alle disposizioni del PNRR in tema di riforme abilitanti volte a garantire la piena concorrenzialità del mercato elettrico; prevedendo, che tale previsione si applichi a tutti i clienti finali dell’energia elettrica non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data dell’1 aprile 2023;

- confermare l’orientamento di sistematizzare le comunicazioni dell’Autorità, uniformando la loro esposizione all’interno della bolletta per tutti i clienti finali e pertanto prevedere un apposito “spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” all’interno della bolletta sintetica in cui saranno ricomprese esclusivamente le comunicazioni riportate nell’apposito registro di cui al successivo punto, non prevedendo per contro che possano essere inserite in tale spazio comunicazioni diverse da quelle riportate nel registro in parola. Inoltre, il venditore e l’esercente, quando più comunicazioni predisposte dall’Autorità debbano essere inserite nello spazio riservato della bolletta di un medesimo cliente finale, è tenuto a inserire la formula introduttiva “Gentile Cliente” una sola volta e adattare le diverse comunicazioni dell’Autorità in forma di punti elenco. Che tale previsione si applica a tutti i clienti finali non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data dell’1 luglio 2023;
- predisporre, inoltre, sul proprio sito internet un’apposita pagina dedicata al registro delle comunicazioni dell’Autorità che tra l’altro specifichi in maniera chiara la platea di clienti alla quale sono destinate; e predisporre, allo stesso tempo, un secondo registro che riporterà gli ulteriori obblighi informativi in capo al venditore, seppure gli stessi troveranno libero collocamento all’interno della bolletta e non potranno essere ricompresi all’interno dello spazio riservato;
- definire, tenuto conto delle osservazioni pervenute relative all’opportunità di riformulare ulteriormente il testo del messaggio, l’inserimento della seguente comunicazione: “*Tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non indicati tra gli importi fatturati in bolletta*” in attuazione della disposizione di cui al punto 1.1, lettera a) dell’Allegato 1 del dlgs 210/21, la quale stabilisce che all’interno della bolletta vi sia una chiara attestazione che: “*...tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo*”;
- confermare, altresì, l’intendimento di non far permanere a tempo indeterminato la comunicazione di cui sopra tra le comunicazioni istituzionali in bolletta all’interno dell’apposito spazio riservato ma che la medesima sia pubblicata una volta, nonché nella prima bolletta successiva al cambio venditore per i clienti finali dell’energia elettrica non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data dell’1 luglio 2023.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno rendere univocamente noto al cliente finale l'eventuale utilizzo della lettura ricondotta, affinché essa, da un lato, sia esposta in bolletta all'occorrenza, e dall'altro, concorra alla formazione dei consumi effettivi e fatturati esposti in bolletta;
- pertanto, sia necessario integrare la regolazione della Bolletta 2.0, nonché il Glossario al fine di ricomprendere anche l'accezione di lettura ricondotta tra i dati relativi alle letture da evidenziare per tutti i periodi cui si riferisce la bolletta, specificando altresì che possa anch'essa dar luogo ai consumi effettivi e/o fatturati ivi riportati;
- cogliere l'occasione per correggere un errore materiale relativo alla fattispecie del ricalcolo di importi precedentemente fatturati

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com come di seguito riportato:
 - a. all'articolo 1, comma 1.1:
 - i. La definizione di consumo annuo è sostituita dalla seguente:

“

 - **consumo annuo** è pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture/letture ricondotte che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Qualora siano disponibili solo letture rilevate/autoletture/letture ricondotte che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi, il dato di consumo annuo è determinato utilizzando il criterio del pro-quota die applicato al consumo risultante dalla differenza tra le letture rilevate/autoletture; qualora siano disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte funzionali al suo aggiornamento, il dato di consumo annuo riportato in bolletta è aggiornato di conseguenza. Nel caso non fossero disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte funzionali alla sua determinazione, il consumo annuo è determinato rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore in base ai dati in suo possesso;”

“
 - ii. è integrata la definizione di **consumi effettivi** come segue: dopo le parole “e/o autoletture” sono aggiunte le seguenti parole: “ e/o letture ricondotte;”;
 - iii. sono introdotte le seguenti definizioni:

- “
- **lettura ricondotta** è la lettura riferita a un certo momento temporale, precedente a una raccolta della misura effettiva, determinata in base a quest'ultima;”;
- “
- **deliberazione 481/2017/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel, recante “Struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico applicabile dal 1 gennaio 2018. Definizione dei raggruppamenti degli oneri generali di sistema;”;
- “
- b. l’articolo 5 è modificato come segue:
- i. al comma 5.2, lettera c) sono aggiunti i seguenti punti vii. e viii.:
 - vii. le modalità di messa a disposizione degli Elementi di Dettaglio;
 - viii. le modalità di messa a disposizione della Guida alla lettura riferita al contratto di fornitura;”;
- c. l’Articolo 6 è modificato come segue:
- i. al comma 6.1, alla lettera a) dopo le parole “con l’indicazione separata tra letture rilevate, autoletture” sono aggiunte le parole “, letture ricondotte”;
 - ii. al comma 6.3, lettera b), è aggiunto il seguente punto iv:
 - “iv. ricalcolo di autolettura precedentemente errata;”;
 - iii. è soppresso il comma 6.4 lettera b), punto iv.
- d. l’Articolo 10 è modificato come segue:
- i. al comma 10.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’apposito Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in cui sono ricomprese le comunicazioni dell’Autorità destinate ai clienti finali; in tali casi:
 - i. il testo delle comunicazioni è reso noto ai venditori tramite il registro delle comunicazioni pubblicato sul sito internet dell’Autorità e deve essere riportato nelle bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti finali interessati;
 - ii. i venditori provvedono a darne opportuna evidenza all’interno dello Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, inserendo la formula introduttiva “Gentile Cliente” una sola volta e adattando le diverse comunicazioni dell’Autorità in forma di punti elenco.”
- e. l’Articolo 11 è modificato come segue:
- i. al comma 11.2, dopo le parole “differenziando tali importi” è eliminata la parola “esclusivamente”; e, inoltre, dopo le parole “per il solo settore elettrico, quota potenza.” sono aggiunte le parole “Inoltre, con riferimento al solo settore elettrico, per gli importi fatturati a copertura degli oneri generali di sistema è riportata anche la disaggregazione di tali importi nelle

- single componenti tariffarie “componente A_{SOS} a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione” e “componente A_{RIM} a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale” e secondo la struttura tariffaria definita ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel.”.
- ii. È aggiunto il seguente comma 11.4:
11.4“Gli elementi di dettaglio inerenti alla fatturazione destinata ai clienti serviti nel mercato libero riportano con riferimento al solo settore elettrico, le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati a copertura degli oneri generali di sistema, ivi compresa la disaggregazione di tali importi nelle singole componenti tariffarie “componente A_{SOS} a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione” e “componente A_{RIM} a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale” e secondo la struttura tariffaria definita ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel.”.
- f. L’Articolo 12 è modificato come segue:
- i. il comma 12.1, è sostituito dal seguente:
12.1 Il cliente finale riceve dal proprio venditore gli elementi di dettaglio:
a) su richiesta, qualora servito nell’ambito dei regimi di tutela e, inoltre, in formato dematerializzato, mediante un canale digitale individuato dall’esercente;
b) secondo le modalità contrattualmente concordate, qualora servito nel mercato libero e, inoltre, in formato dematerializzato mediante un canale digitale individuato dal venditore;
c) in caso di reclamo inerente la fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione.
2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com recante il “Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica” come di seguito riportato:
a. nella sezione relativa alle “Caratteristiche commerciali della fornitura”:
i. la definizione di consumo annuo è sostituita con la seguente:

Consumo annuo	È pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Qualora siano disponibili solo letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi, il dato di consumo annuo è determinato utilizzando il criterio del pro-quota die applicato al consumo risultante dalla differenza tra le letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta; qualora siano disponibili letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta
---------------	---

	<p>funzionali al suo aggiornamento, il dato di consumo annuo riportato in bolletta è aggiornato di conseguenza. Nel caso non fossero disponibili letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta funzionali alla sua determinazione, il consumo annuo è determinato rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore in base ai dati in suo possesso.</p> <p>Nel caso di nuove attivazioni, per cui non è disponibile un dato che copre un periodo di 12 mesi, il venditore deve indicare in bolletta che si tratta del consumo come rilevato o stimato dall' inizio della fornitura, sulla base dei dati a sua disposizione, denominandolo “consumo da inizio fornitura”; trascorsi 12 mesi dovrebbe essere disponibile il relativo dato effettivo.</p> <p>Per il settore elettrico il consumo annuo è ulteriormente suddiviso per ciascuna fascia oraria. (si veda descrizione della voce Fasce orarie)</p>
--	--

- b. la sezione “Dati relativi alle letture e ai consumi”, è modificata come segue:
- i. è aggiunta la seguente definizione:

Letture ricondotte	È la lettura riferita a un certo momento temporale, precedente a una raccolta della misura effettiva, determinata in base a quest'ultima
--------------------	--

- ii. la definizione di consumo effettivo è sostituita dalla seguente:

Consumi effettivi	I consumi effettivi sono i kilowattora (kWh) risultanti fra due letture rilevate e/o autoletture e/o letture ricondotte;
-------------------	--

- c. Nella parte relativa agli “Elementi di dettaglio”, la sezione “Dettaglio degli importi fatturati”, la definizione di Spesa per oneri di sistema è definita dalla seguente:

Spesa per oneri di sistema	Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata nelle componenti tariffarie “componente A _{SOS} a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione” e “componente A _{RIM} a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale” e, inoltre, tra quota fissa, quota potenza e quota energia, in base alla struttura tariffaria definita ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel. Comprende corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico, suddivisi in: oneri generali relativi al
----------------------------	--

	<p>sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione di impianti CIP 6/92 (A_{SOS}); rimanenti oneri generali (A_{RIM}) destinati a: incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti CIP 6/92 alimentati da rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (che però viene rimborsato ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. Gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione di impianti CIP 6/92 sono pagati in maniera differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti, mentre i rimanenti oneri generali sono pagati indifferentemente da tutti i clienti del sistema elettrico (si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica)</p>
--	---

3. di modificare l'Allegato B alla deliberazione 200/2015/R/com recante il "Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale" come di seguito riportato:
- a. nella sezione relativa alle "Caratteristiche commerciali della fornitura":
 - i. la definizione di consumo annuo è sostituita con la seguente:

Consumo annuo	<p>È pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Qualora siano disponibili solo letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi, il dato di consumo annuo è determinato utilizzando il criterio del pro-quota die applicato al consumo risultante dalla differenza tra le letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta; qualora siano disponibili letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta funzionali al suo aggiornamento, il dato di consumo annuo riportato in bolletta è aggiornato di conseguenza. Nel caso non fossero disponibili letture rilevate/autoletture/lettura ricondotta funzionali alla sua determinazione, il consumo annuo è determinato rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore in base ai dati in suo possesso.</p> <p>Nel caso di nuove attivazioni, per cui non è disponibile un dato che copre un periodo di 12 mesi, il venditore deve indicare in bolletta che si tratta del consumo come rilevato o stimato dall'inizio della fornitura, sulla base dei dati a</p>
---------------	--

	sua disposizione, denominandolo “ consumo da inizio fornitura ” ; trascorsi 12 mesi dovrebbe essere disponibile il relativo dato effettivo.
--	--

- a. la sezione “Dati relativi alle letture e ai consumi”, è modificata come segue:
- i. è aggiunta la seguente definizione:

Letture ricondotte	È la lettura riferita a un certo momento temporale, precedente a una raccolta della misura effettiva, determinata in base a quest'ultima
--------------------	--

- ii. la definizione di consumo effettivo è sostituita dalla seguente:

Consumi effettivi	I consumi effettivi sono i kilowattora (kWh) risultanti fra due letture rilevate e/o autoletture e/o letture ricondotte;
-------------------	--

4. di disporre, in recepimento del dlgs 210/21 punto 1.1, lettera a) dell’Allegato 1, che sia inserita nello Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui all’articolo 10, comma 3 della Bolletta 2.0, la seguente comunicazione:
“Tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non indicati tra gli importi fatturati in bolletta”,
5. che la comunicazione di cui sopra sia riportata una volta, nonché nella prima bolletta successiva al cambio venditore a decorrere dalla prima bolletta emessa nei confronti dei clienti finali di energia elettrica successivamente alla data dell’1 luglio 2023;
6. di dare mandato a direttori della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia e della Direzione Comunicazione Specialistica e Mass media per i seguiti di competenza relativi alla predisposizione dell’apposito registro delle comunicazioni di cui al comma 10.3, lettera b) della Bolletta 2.0 che dovranno essere ricomprese nello Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nonché per il registro degli ulteriori obblighi informativi in capo al venditore da pubblicare sulla pagina dedicata sul proprio sito internet;
7. le disposizioni di cui al precedente punto 1, lettera a., b., c. ed e., nonché ai precedenti punti 2. e 3. trovano applicazione non oltre la prima bolletta emessa successivamente all’1 aprile 2023;
8. le disposizioni di cui al precedente punto 1., lettera d. trovano applicazione non oltre la prima bolletta emessa successivamente all’1 luglio 2023;
9. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nonché l’Allegato A e l’Allegato B della deliberazione

200/2015/R/com, come modificato e integrato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini